



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 3 DEL 14.01.2025

OGGETTO: Conferimento incarico di Responsabile di E.Q. dell'Area Economico-Finanziaria alla Dott.ssa Maria Filippa Moravia Delda.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che il sottoscritto Commissario Straordinario, nominato per la gestione del Comune di Raddusa (CT) in sostituzione del Sindaco, della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale, giusto D.P. n.550/GAB del 27/09/2024, si è insediato in data 01 Ottobre 2024, giusta verbale agli atti.

VISTI:

- l'art. 89, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con il quale si prevede che i Comuni, le Province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa;

- l'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che "Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del decreto stesso, nonché dei rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali";

CONSIDERATO che nessun dipendente di ruolo presso il Settore Economico Finanziario è inquadrato nella categoria D e che il Comune di Raddusa è sprovvisto di adeguate professionalità in grado di gestire la straordinarietà dell'attuale situazione finanziaria;

CONSIDERATO, altresì, che nell'ambito degli sviluppi del quadro normativo e degli indirizzi di finanza pubblica, gli enti locali sono chiamati ad assumere utili iniziative per rendere più efficace ed efficiente l'attività amministrativa, perseguendo anche l'obiettivo di razionalizzazione delle modalità di funzionamento dei servizi, favorendo l'attivazione di azioni sinergiche tra gli enti locali;

VISTI:

- l'art 30, comma 2 sexies del D.lgs 165/2001 che stabilisce che le pubbliche amministrazioni per motivate esigenze organizzative, possono utilizzare in assegnazione temporanea personale di altre Amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni;

- l'art 1, comma 124 della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) che autorizza gli enti locali ad utilizzare personale assegnato ad altri enti cui si applica il CCNL del Comparto Funzioni Locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza (c.d. "scavalco condiviso"). La Convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art 14 del CCNL del 22 gennaio 2004;

RICHIAMATA la propria Deliberazione, assunti i poteri della Giunta n. 15 del 31.12.2024, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Raddusa e il Comune di Aidone per l'utilizzo congiunto, attraverso l'istituto dello scavalco condiviso, della dipendente M F. Moravia Delda per n. 14 ore settimanali;

RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione di G.C. n. 4 del 13.01.2025 del Comune di Aidone di approvazione della convenzione per l'utilizzo anzi specificato;

VISTO l'art. 23 del CCNL 16.11.2022 sopra citato, che testualmente dispone:

- 1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.*
- 2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del/ 'ente di utilizzazione.*
- 3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL.*
- 4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico del/ 'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (trattamento di trasferta) del presente CCNL.*

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, al personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziato presso ciascun ente.

6. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL”;

RITENUTO opportuno e necessario, per quanto esposto, di conferire l'incarico di Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria alla Dott.ssa M. F. Moravia Delda, al fine di poter assicurare la necessaria continuità nell'espletamento delle funzioni di elevata qualificazione nell'Area economico-finanziaria, indispensabili in questa fase delicata e straordinaria in cui l'ente attualmente versa;

ATTESO che ai Responsabili dei Settori spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo Statuto e il Regolamento degli uffici e Servizi non riservano ad altri Organi, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

CONSIDERATO che l'incarico di attribuzione della responsabilità di un'area è conferito a tempo determinato, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato

raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro;

PRESO ATTO delle recenti modifiche normative in materia di pubblico impiego che incidono in modo rilevante sulla materia fra cui sicuramente debbono essere citate:

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" la quale, nell'ambito delle attività dirette alla lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione, prevede una serie di adempimenti a carico anche degli enti locali tra i quali obbligatoriamente, la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità (ivi compresi i responsabili del procedimento) operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione.
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici).
- il Decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico).

PRESO ATTO, di conseguenza, che gli obblighi previsti dal codice di comportamento, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione, e degli obblighi previsti dal piano di trasparenza ed integrità, danno luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, e sono fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il C.C.N.L. del 16.11.2022;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- la L.R. n. 7/92 e ss.mm.ii.;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- 1) **Di nominare** la Dott.ssa Maria Filippa Moravia Delda, inquadrata nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex cat. D), posizione economica D3, Responsabile di E.Q. dell'Area Economico-Finanziaria, per il periodo dall' 01.01.2025 al 30.06.2025;
- 2) **Di attribuire** alla stessa, oltre la retribuzione, l'indennità di posizione spettante come stabilita dal Comune di Aidone, per l'incarico di Responsabile di E.Q., per € 18.000,00 annuali per tredici mensilità, parametrata alle ore effettivamente svolte;
- 3) **Di attribuirle**, altresì, la maggiorazione del 30% della retribuzione di posizione, ai sensi dell'art. 23, comma 5 del vigente CCNL;
- 4) **Di notificare** copia della presente all'interessata;
- 5) **Di trasmettere** copia del presente provvedimento al Segretario Comunale e all'Ufficio Personale;
- 6) **Di demandare** l'assunzione dell'impegno di spesa al Responsabile dell'Area Amministrativa;

- 7) **Di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Salvatore Marco Puiglisi



